



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 08.03.2021

Info/55(R)/ MISCELAZIONE RIFIUTI: Giurisprudenza su criteri tecnici

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">MISCELAZIONE RIFIUTI - GIURISPRUDENZA INDIRIZZI TECNICI SULLE ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE E GESTIONE RIFIUTI</p> |
|--|

In tema di miscelazione rifiuti riportiamo due recentissime sentenze di carattere tecnico tuttavia utili per indirizzare l'operatore interessato.

Il Tar del Veneto, con le sentenze n° 218/2021 e n° 235/2021, in tema di miscelazione di rifiuti ex art. 187 e 208 D.lgs. 152/06, ribadisce vari concetti:

- che rientra nella responsabilità del produttore l'identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione. Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all'individuazione della destinazione del rifiuto possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non sia nota con precisione l'origine e la composizione.
- ha stabilito l'irragionevolezza della prescrizione che impone di mantenere le concentrazioni di contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela.

I ricorrenti lamentavano l'introduzione, con la delibera ed i decreti impugnati, di prescrizioni particolarmente gravose con le quali la Regione Veneto avrebbe disciplinato l'attività di miscelazione in deroga. Tali prescrizioni, non previste dalla legge o dalle BAT, a giudizio dei ricorrenti non garantirebbero una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti ma rischierebbero solamente di compromettere la capacità operativa delle imprese.

In particolare viene chiarito che la prescrizione che impone di mantenere le concentrazioni di contaminanti oltre le soglie per la determinazione del pericolo risulta illogica nei casi in cui, all'esito di una verifica caso per caso, emergano elementi concreti per ritenere, ragionevolmente, che tale adempimento non sia necessario al fine di garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino.

Il Giudice pertanto, in accoglimento parziale del ricorso presentato da alcuni operatori del settore, ha stabilito di annullare la prescrizione n. 6 di cui al paragrafo 4.3 della D.G.R. Veneto n. 119/2018, recante *"Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti"*, secondo la quale *"non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto*

delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso (...)".

Per gli interessati agli approfondimenti Si rimanda al testo allegato delle sentenze, in allegato alla presente, per maggiori informazioni.